



COMUNE DI MORRO REATINO

C.A.P. 02010 Provincia di RIETI

Tel. 0746/638031 Fax 0746/638089 E- mail: comunemorroreatino@libero.it

ORDINANZA N. 4/2023

Oggetto: Tutela igienico – sanitaria – ambientale. Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini relativa all'esecuzione di attività di TAGLIO ERBA E PULITURA DI TERRENI PRIVATI, PROFILATURA DI SIEPI E RAMI DI ALBERI

IL SINDACO

Premesso:

che all'interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;

che analogamente sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali che determinano problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità, a causa della mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale;

Riscontrato che le situazioni sopra esposte possono favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di ratti, serpi ed insetti nocivi come la zanzara tigre, che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi con accumuli di materiale vegetale;

Dato atto:

che l'abbandono e l'incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

che tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico – sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 50; Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i., ed in particolare l'art. 29;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i. ed in particolare l'art. 255;

Visto il Regolamento comunale di igiene urbana approvato con DCC n. 20 del 06.07.2017;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

con effetto immediato, per il periodo dal 15 giugno 2023 al 30.09.2023;

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate,
- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte,
- ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,
- ai responsabili di cantieri edili e stradali,
- ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali,

ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno comunque essere effettuati per tutto il periodo estivo in maniera di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti;

l'esecuzione dei seguenti interventi:

1. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e conseguente rimozione delle ramaglie e dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni e in particolare nelle private prospicienti o che aggettano su strade e aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
2. taglio i rami e le piante che invadono la strada e che impediscano all'utenza di vedere la segnaletica installata al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone ed evitando nel contempo danni a cose, come meglio evidenziato in premessa;
3. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio;

AVVERTE

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 7 *bis* del T.U.EE.LL. (D Lgs. n. 267/2000);

che, in caso di inadempienza, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, ai sensi di legge.

DISPONE

1. Che i contravventori della presente ordinanza siano puniti a norma di legge;
2. Che il personale della polizia Locale e le altre Forze dell'ordine competenti in materia, siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
3. Che dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente;
4. Che tale provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - Alla Polizia municipale del Comune di Morro Reatino;
 - Al Comando dei Carabinieri di Labro;
 - Al Comando dei Carabinieri Forestali dello Stato di Rivodutri;
5. Che tale provvedimento sia reso pubblico mediante affissione nell'albo pretorio *on line* del Comune di Morro Reatino;


AVVERTE INOLTRE CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992.

Il Sindaco

Dott. Gabriele Cintra Lattanzi



COMUNE DI MORRO REATINO
Protocollo Partenza N. 1336/2023 del 01-06-2023
Doc. Principale - Class. 1 - Copia Documento